



Città di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 81 del 2024

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE, PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). POSTICIPO ACCENSIONE AL 22/10/2024

IL SINDACO

Premesso che

- ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", qual è il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, per la stagione termica 2022-2023, riduceva di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E ad un orario massimo di 13 ore giornaliere;
- per la stagione termica 2024/2025, pur in assenza di disposizioni nazionali, si ritiene opportuno e necessario proseguire con le indicazioni del suddetto decreto, pertanto si intende riproporre le suddette misure di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni;

Richiamato

- il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

Atteso che

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del sopra citato regolamento regionale, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che

- permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime superiori alla media stagionale, come



Città di Castel San Pietro Terme

registrate a Castel San Pietro Terme (BO) dalla stazione meteorologica di ARPAE Emilia- Romagna;

- gli impianti termici per il riscaldamento costituiscono una quota rilevante di consumi e di emissioni inquinanti, per cui il presente provvedimento è volto a massimizzare la riduzione dei consumi di combustibile oltre a ridurre le emissioni inquinanti;

Ritenuto pertanto che

- le suddette circostanze e l'attuale contesto normativo e regolamentare costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento ed integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 ed agli articoli 11 e 12 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 e s.m.i.;

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio posticipando l'accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, al 22/10/2024.

A partire dal 22/10/2024 la durata giornaliera di accensione degli impianti di climatizzazione invernale dovrà essere limitata, al massimo, a 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

INVITA

A partire dal 22/10/2024, la cittadinanza, a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Inoltre:

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castel San Pietro Terme.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Li, 14/10/2024

LA SINDACA
Marchetti Francesca
(atto sottoscritto digitalmente)